

**LINEE GUIDA
IN PRESENZA DI
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**

In presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali, bisogna seguire determinate procedure per attuare interventi mirati a favorire la loro integrazione.

Il campo di intervento, a livello normativo, si estende all'intera area che comprende:

- **Alunni disabili (legge 104/1992);**
- Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici (legge 170/2010);
- Alunni con svantaggio sociale e culturale;
- Alunni svantaggiati dalla non conoscenza della lingua italiana

Alla specificità individuale di ogni studente, la scuola è chiamata a rispondere con interventi e competenze didattiche e pedagogiche diversificate e, contemporaneamente, ben integrate tra loro.

Affinché la diversità sia effettivamente "dis-integrata", essa è tenuta ad operare scelte organizzative che coinvolgano l'intero contesto scolastico e le famiglie. I percorsi individualizzati e personalizzati, tenendo conto delle reali esigenze dell'alunno, devono favorire i processi di integrazione e di inclusione dello stesso all'interno della classe e il raggiungimento degli obiettivi didattici.

L'osservazione pedagogica compete a tutti i docenti del Consiglio di classe e agli operatori che affiancano lo studente. Ha la finalità di raccogliere informazioni sugli aspetti cognitivi, emotivo-comportamentali e relazionali dello studente. Queste stesse informazioni vanno tempestivamente riferite alla funzione strumentale che si attiverà con azioni volte a verificare eventuali Bisogni dell'alunno.

Il Consiglio di classe definisce gli interventi didattico/educativi ed individua le strategie e le metodologie più utili per realizzare la piena partecipazione degli studenti con BES al normale contesto di apprendimento.

La normativa vigente richiama con forza la competenza del Consiglio di classe per l'analisi della situazione e la definizione dei bisogni dello studente.

A tale proposito è auspicabile che ciascun Consiglio di classe che deve prendere in considerazione alunni con BES, sappia rendere efficaci i tempi dedicati all'analisi della situazione, alla progettazione e alla condivisione dei progetti personalizzati.

Prima di descrivere dettagliatamente le procedure per ogni ambito di Bisogni Educativi Speciali, occorre far presente alcune indicazioni generali fondamentali, a cui i docenti devono attenersi:

- Il PDP (Piano Didattico Personalizzato per i ragazzi che soffrono di Disturbi di Apprendimento - legge 170/2010 - esempio dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia, ecc..) e il PEP (Piano Educativo Personalizzato per tutti gli altri BES) vanno preparati con la collaborazione della funzione strumentale, che darà indicazioni in merito
- Il PDP e PEP sono documenti importanti per la riuscita della didattica personalizzata di questi alunni, quindi è fondamentale che gli obiettivi, le strategie e metodologie didattiche con le misure dispensative e compensative, vengano scritte non tramite un "copia e incolla" da altre materie o fonti, ma vengano scritte tenendo conto degli obiettivi da raggiungere, della tabella riassuntiva con le misure dispensative, compensative e criteri di valutazione secondo la legge 170/2010 applicate alle diverse discipline
- Il PDP e PEP vanno inviati al coordinatore di classe quanto prima e comunque entro i termini stabiliti in consiglio di classe; questo per attuare il prima possibile le misure previste a vantaggio del rendimento scolastico dell'alunno
- il PDP o PEP finale, verrà firmato dal consiglio di classe, dal docente Funzione strumentale e dai genitori dell'allievo; successivamente verranno fatte due copie di questa documentazione, di cui una sarà archiviata nel fascicolo dell'alunno, mentre un'altra sarà fornita alla funzione strumentale
- Il consiglio di classe dovrà attenersi scrupolosamente a quanto scritto e indicato nel PDP
- Nel PDP o PEP si farà riferimento ai criteri di valutazione attuati nelle verifiche scritte e orali così come indicato dalla normativa; a tal proposito, *così come suggerito dagli esperti dell'ufficio Interventi Educativi - Area BES DSA dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza, è meglio NON scrivere su ogni verifica gli adattamenti fatti*, in quanto l'azione di evidenziare in una prova le personalizzazioni adottate a favore di un alunno con DSA ha molti più aspetti negativi che positivi. La personalizzazione delle verifiche, se fatta secondo il DM 5669/11, ha il compito di evitare che il disturbo di apprendimento condizioni i risultati della prova indipendentemente dalle conoscenze o abilità dell'alunno. Non va considerata quindi come un favore o agevolazione, ma come atto di sostanziale equità. Rimarcare pubblicamente, ad ogni prova, la

personalizzazione tende a far apparire il tutto come una serie di concessioni e questo non solo non è giusto ma può aver ricadute pesanti su autostima e motivazione. Si possono scrivere annotazioni a proposito della verifica somministrata, se proprio necessario, nel registro elettronico.

**INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI
CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)
DPP. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg, artt. 3 e 6 comma b) -
Regolamento
DPP. 7 ottobre 2010 n. 22 - 54/Leg. art. 12
Legge 170/2010
DM. 12 luglio 2011 su DSA e linee guida
LP. 26 ottobre 2011, n. 14**

Con il termine Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA) si intende un disturbo che investe le funzioni relative ai processi di apprendimento delle abilità strumentali di base di lettura, scrittura e calcolo. Tali disturbi interessano uno specifico dominio di abilità, ma all'interno di un funzionamento intellettivo nella norma.

Appartengono ai DSA, la *dislessia* (disturbo specifico della lettura), la *disgrafia* (disturbo specifico della scrittura negli aspetti prassici), la *disortografia* (disturbo specifico della scrittura intesa nelle sue componenti fonologiche, metafonologiche e ortografiche), la *discalculia* (disturbo specifico delle abilità aritmetiche).

Il successo scolastico di uno studente con DSA richiede che la scuola, in sinergia con la famiglia ed il sanitario di riferimento, accompagni il processo di consapevolezza dello studente rispetto alla conoscenza delle proprie capacità d'apprendimento e all'uso autonomo delle strategie compensative.

DIAGNOSI E RELAZIONE CLINICA

La valutazione diagnostica e clinica spetta agli specialisti dell'ULSS di appartenenza (neuropsichiatri infantili o psicologi) o **a soggetti accreditati e convenzionati** dalla stessa (neuropsichiatri infantili e psicologi oppure strutture private in cui operano questi specialisti). Lo specialista rilascia - anche in un unico documento - la diagnosi con relativo codice nosografico di riferimento e la relazione descrittiva delle abilità strumentali specifiche, sulla base della quale il Consiglio di classe definisce gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare.

Alla famiglia spetta il compito di consegnare tempestivamente tutta la documentazione (completa di diagnosi e relazione clinica di DSA) al Dirigente scolastico, che la trasmetterà al Consiglio di classe.

Se lo specialista consegna alla famiglia solamente la diagnosi, senza altre indicazioni, sarà cura del Consiglio di classe richiedere la documentazione completa necessaria per la messa in atto di strumenti

compensativi e di misure dispensative adeguati alle necessità dello studente.

Valutazioni rilasciate da altri operatori, quali logopedisti, non sono da considerarsi sufficienti ai fini dell'applicazione della normativa. La segnalazione che proviene dal logopedista sarà di stimolo al Consiglio di classe per attivarsi con la famiglia al fine di conseguire la regolare documentazione.

RUOLO E COMPITI DEL DOCENTE REFERENTE

Per gli studenti con diagnosi di DSA è prevista la figura del docente referente (funzione strumentale).

Questa figura favorisce la relazione con la famiglia e il clinico di riferimento.

Il docente referente cura in particolare:

- la collaborazione per la stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP) concordato fra docenti, famiglia ed eventuali altri operatori;
- le relazioni all'interno del Consiglio di classe e con la famiglia per quanto riguarda la comunicazione del progetto personalizzato previsto, dei risultati e della valutazione, promuovendo coinvolgimento e collaborazione.

L'adozione delle misure spetta al consiglio di classe.

RUOLO DELLA FAMIGLIA

La famiglia di uno studente con DSA va coinvolta sia nel momento dell'invio ai Servizi sanitari per una valutazione, sia nel momento dell'individuazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi.

Essendo fortemente investita nell'impegno domestico dei compiti e dello studio è necessario un confronto ed una collaborazione costante con la scuola e le strutture sanitarie per la messa a punto delle strategie d'apprendimento più efficaci. La condivisione è utile per favorire l'utilizzo degli strumenti compensativi sia a scuola che a casa.

Vanno, inoltre, chiaramente esplicitati alla famiglia i criteri e le modalità di verifica e di valutazione come previsti nel PDP.

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)

Il Piano Didattico personalizzato (PDP) è definito dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia e lo specialista di riferimento.

Nel PDP sono delineate le metodologie e le attività didattiche rapportate alle capacità individuali specificando le misure dispensative e gli strumenti compensativi. In alcuni casi possono essere sufficienti solamente alcune indicazioni a carattere trasversale per tutte le discipline; in altri, invece, si rende necessaria una definizione precisa all'interno di ciascuna disciplina.

Durante l'anno scolastico ogni verifica ed eventuale aggiustamento degli interventi, partirà da quanto condiviso ad inizio percorso e riportato nel

PDP, in particolare nella relazione fra obiettivi, risultati attesi e valutazione.

Si definiscono, solitamente nella relazione, le indicazioni generali circa l'utilizzo di strategie compensative; spetta ai docenti del Consiglio di classe identificare, declinare e sperimentare quelle più efficaci per lo specifico studente, anche all'interno delle diverse discipline, avendo attenzione a garantire una didattica personalizzata con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico.

È utile tenere presente che tali attenzioni possono essere più opportunamente definite a seguito dei contatti con la famiglia e con lo studente i quali possono fornire informazioni utili per una migliore applicazione degli interventi educativo/didattici.

Il PDP dello studente, in linea di massima, quindi raccoglie:

- la descrizione della situazione dello studente avvalendosi delle informazioni contenute nella relazione clinica;
- l'individuazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi adottati dal Consiglio di classe;
- le metodologie e le attività didattiche adeguate alle capacità dello studente;
- le modalità di verifica dell'apprendimento (colloqui orali, verifiche scritte, altro...);
- i criteri di valutazione adottati.

Le informazioni indicheranno con chiarezza le misure dispensative e gli strumenti compensativi attivati per lo studente.

DSA: LE MISURE DISPENSATIVE E GLI STRUMENTI COMPENSATIVI

L'introduzione di misure dispensative e di strumenti compensativi sono rapportate alle capacità individuali e all'entità del disturbo e possono avere anche carattere temporaneo. (L. 170/2010).

Nel PDP il Consiglio di classe individua proposte d'insegnamento che tengano conto delle abilità possedute dallo studente e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo.

Periodicamente va rivalutata, in modo condiviso con la famiglia, la necessità e l'efficacia delle strategie e delle misure introdotte adattandole ai bisogni e all'evoluzione dello studente.

Questa condivisione è utile dal momento che le strategie e gli strumenti compensativi dovrebbero essere utilizzati sia a scuola che a casa.

A titolo esemplificativo si riporta quanto segue.

Misure dispensative

L'adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici personalizzati.

Particolare attenzione deve essere prevista durante le lezioni evitando:

- lettura ad alta voce o a prima vista;
- scrittura veloce sotto dettatura;
- memorizzazione di: tabelline, liste di vocaboli, lessico disciplinare specifico...;

- lo studio delle lingue straniere per quanto attiene esclusivamente la forma scritta;
- l'uso del vocabolario.

È invece particolarmente importante permettere tempi più lunghi e modalità opportunamente adattate per la verifica del raggiungimento degli obiettivi sia per le verifiche scritte e orali, sia per lo studio.

Strumenti compensativi

L'impiego degli opportuni strumenti compensativi va introdotto curando particolarmente l'acquisizione da parte dello studente delle competenze per un efficiente ed autonomo utilizzo degli stessi.

Particolare importanza rivestono quindi strumenti compensativi quali:

- le tabelle di varia natura (regole grammaticali o teoremi matematici..)
- la calcolatrice;
- la registrazione e il riascolto delle lezioni;
- gli audiolibri;
- i programmi di videoscrittura con correttore ortografico;
- la sintesi vocale;
- i testi multimediali;
- le mappe concettuali;
- ecc.

Periodicamente va rivalutata in modo condiviso la necessità e l'efficacia delle strategie e delle misure programmate.

Accanto alle misure dispensative e compensative sembrano importanti anche alcune attenzioni pedagogiche quali:

- individuare le attività nelle quali lo studente è più capace creando occasioni ed esperienze in grado di renderle visibili e di valorizzarle;
- fissare obiettivi concreti e realistici, in sintonia con le capacità proprie di uno studente con DSA;
- decidere con lo studente l'opportunità e le modalità adeguate per condividere con i compagni il suo problema;
- dare tempi distesi per le varie attività in modo da poter completare il lavoro senza fretta.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione degli studenti è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente di mostrare il grado di prestazione migliore possibile.

È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengono formulate (organizzazione percettiva delle informazioni nello spazio pagina, ripasso pochi minuti prima della verifica, formulazione della stessa domanda con differenti modalità...).

È particolarmente importante che le prove di verifica vengano programmate, informando lo studente.

Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo studente.

La prestazione orale va privilegiata e considerata come compensativa della prestazione scritta.

È buona prassi applicare, anche nell'ambito delle verifiche, le misure che possono favorire le condizioni ottimali per una miglior prestazione possibile ricorrendo anche all'uso di audiolibri e di sintesi vocali associate, come pure all'uso del PC con correttore automatico e dizionario digitale.

ESAMI CONCLUSIVI NEL SECONDO CICLO D'ISTRUZIONE

In sede d'esame finale, le prove non possono essere differenziate. Ciò significa che lo studente dovrà in ogni caso sostenere tutte le prove scritte, ma potrà avvalersi delle misure dispensative e degli strumenti compensativi utilizzati in corso d'anno, mantenendo le modalità di lavoro definite nel PDP.

La valutazione delle prove dovrà tenere conto della situazione particolare dello studente e in nessun modo egli dovrà essere penalizzato per l'uso delle misure dispensative o dei tempi supplementari.

Nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato, dovrà essere data particolare attenzione allo studente con DSA in modo da rendere noti a tutti i membri della Commissione d'esame le specifiche situazioni soggettive e gli elementi caratterizzanti il PDP, compresa l'indicazione degli strumenti compensativi da utilizzare nell'ambito delle prove scritte.

Le medesime Commissioni assicurano, quindi, l'utilizzo di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, sia in fase di colloquio.

Per gli studenti le cui misure dispensative abbiano previsto, in corso d'anno, un esonero dallo studio delle lingue straniere in forma scritta, è da considerare che il colloquio orale potrà compensare la carenza di elementi valutativi dello scritto e potrà dare alla Commissione gli elementi aggiuntivi necessari ad una valutazione della preparazione scolastica.

**INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI IN SITUAZIONI DI
SVANTAGGIO**
**(tutte le altre situazioni previste dalla Direttiva del 27/12/2012 o
previste dalla legge 53/2003)**

Le situazioni di svantaggio, anche temporanee, possono compromettere in modo significativo la frequenza ed il positivo svolgimento del percorso scolastico e formativo.

Il Consiglio di classe, in base all'osservazione pedagogica e alla raccolta di informazioni sugli aspetti cognitivi, comportamentali e relazionali degli studenti, ha l'opportunità di riconoscere quello o quegli studenti che, per determinate condizioni sociali o ambientali, necessitano di attenzioni educativo/didattiche specifiche.

Riconoscendo la situazione di svantaggio il Consiglio di classe, non solamente rileva i bisogni educativi della situazione, ma progetta le azioni educativo/didattiche mirate a supportarlo e a favorirne il processo di crescita. È necessario, quindi, comprendere perché lo studente è in difficoltà e quali possono essere le risorse e le potenzialità su cui innestare un Piano Educativo Personalizzato (PEP).

RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE DI SVANTAGGIO

È compito della scuola rilevare lo svantaggio.

Il Consiglio di classe ha un ruolo pedagogico e didattico importante nella rilevazione dei bisogni relativi all'apprendimento e nell'attivazione di progettualità personalizzate. È opportuno che il Consiglio di classe nella sua autonomia individui degli indicatori per la rilevazione dello svantaggio al fine di evitare la sottovalutazione del caso oppure un'interpretazione legata a letture individuali.

L'assunzione del parere di uno specialista in psicologia o in neuropsichiatria, non necessariamente dell'ULSS, ma ove presente, dello psicologo scolastico, favorisce una comprensione più approfondita e completa della situazione personale e socio/ambientale dello studente.

Lo specialista può essere di supporto al Consiglio di classe sia nella fase di preparazione di strumenti di osservazione da utilizzare in classe che

nella fase di individuazione di metodologie didattiche che sostengano il percorso personalizzato.

RUOLO E COMPITI DEL DOCENTE REFERENTE

Anche per gli studenti con situazioni di svantaggio è prevista la figura del docente referente (funzione strumentale).

Il docente referente favorisce la relazione con la famiglia e con il consiglio di classe.

Cura in particolare:

- la collaborazione per la stesura del PEP concordato fra docenti, famiglia ed eventuali altri operatori;
- le relazioni e il coordinamento del Consiglio di classe con la famiglia per quanto riguarda la comunicazione del PEP, dei risultati e della valutazione, promuovendo coinvolgimento e collaborazione.

L'adozione delle misure è del consiglio di classe.

RUOLO DELLA FAMIGLIA

Per quanto riguarda il coinvolgimento della famiglia, si sottolinea non solo la necessità che essa sia informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti, ma anche sul proprio ruolo di corresponsabilità e sulla necessità di una collaborazione.

Senza un parere positivo della famiglia i percorsi personalizzati non possono essere attivati.

La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa. Pertanto, la comunicazione con la famiglia deve essere puntuale, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di classe per favorire il successo formativo dello studente.

In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e le strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dai Piani di studio provinciali.

PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO (PEP)

Il Piano Educativo Personalizzato è elaborato sulla base della situazione di disagio e sulle effettive capacità dello studente. Viene redatto, nel rispetto delle disposizioni generali sull'ordinamento dei cicli scolastici e formativi, nell'ambito dei relativi Piani di studio previsti dalla legge provinciale.

Il PEP ha carattere di temporaneità configurandosi come progetto d'intervento limitato al periodo necessario per il raggiungimento degli obiettivi in esso previsti.

La progettazione personalizzata può presentare anche caratteristiche di differenziazione consistente dal percorso regolare, sia nei contenuti disciplinari, sia per quanto riguarda la tipologia, il tempo ed il luogo in cui possono essere svolte le attività. Opportuno può essere il coinvolgimento di altre istituzioni scolastiche o formative e di realtà socio-assistenziali del territorio.

La modalità di differenziazione sarà concordata dal Consiglio di classe con la famiglia.

È però consigliabile prevedere azioni formative e didattiche che consentano quanto più possibile la coerenza con il percorso della classe ed un successivo rientro nel percorso regolare.

Tale contiguità va ricercata solo in parte nei contenuti delle singole discipline. L'accento dovrebbe essere posto sulle competenze che si intendono costruire anche utilizzando contenuti e attività diverse: la ricerca di una correlazione con il percorso di studio regolare è necessario sia definita già in sede di progettazione del PEP.

Riguardo alla pur legittima scelta di eventuali esoneri dalla *lingua straniera*, essa va effettuata, ma con un'attenta valutazione degli effetti sull'intero percorso scolastico dello studente, sul suo progetto di vita ed anche sulla necessità che egli possa essere comunque in grado di effettuare l'esame di qualifica e di Stato.

Durante l'anno scolastico ogni verifica ed eventuale aggiustamento degli interventi dovrà considerare ed integrare quanto condiviso e riportato nel PEP (in particolare nella relazione fra obiettivi, risultati attesi e valutazione).

Il PEP dello studente, in linea di massima, raccoglie:

- il parere dello specialista nella rilevazione della situazione di svantaggio;
- il consenso della famiglia;
- gli obiettivi specifici di apprendimento;
- le strategie e le attività educativo/didattiche;
- le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative territoriali;
- le modalità di verifica e valutazione.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati raggiunti dal singolo studente anche in relazione al suo punto di partenza, dall'altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola che lo studente frequenta.

A tal fine è importante che il Consiglio di classe, relativamente ai percorsi personalizzati:

- concordi, per le attività che lo studente svolge in modo differenziato rispetto alla classe,
- le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;
- individui modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili a quelle del percorso comune;
 - stabilisca livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.

Un'adeguata comunicazione con la famiglia e con lo studente stesso, ove sia possibile, può favorire la comprensione dei criteri e la gestione delle aspettative in relazione agli esiti dei percorsi.

Considerata la caratteristica di temporaneità dei percorsi personalizzati per gli studenti in situazione di svantaggio, nel passaggio ai gradi di scuola successivi, scuola e famiglia valuteranno l'opportunità e le modalità di trasferimento delle informazioni.

In sede di esame finale, per gli studenti in situazione di svantaggio, non sono previste modalità differenziate di verifica e tuttavia i criteri di valutazione dovranno tener conto della situazione dello studente e del piano personalizzato (PEP) portato avanti in corso d'anno.

INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ CERTIFICATA

Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate 5 febbraio 1992, n. 104

DPP. 8 maggio 2008, n. 17-124 /Leg. artt. 3 e 5

DPP. 7 ottobre 2010 n. 22 - 54/Leg. art. 12 - Regolamento

I normali bisogni educativi di tutti gli studenti diventano "speciali" per gli studenti con disabilità certificata in quanto richiedono un'attenzione pedagogico/didattica particolare.

La scuola, in collaborazione con la famiglia, gli operatori dei servizi socio-sanitari e le realtà territoriali, progetta percorsi educativi e didattici individualizzati, per sostenere il diritto di questi studenti ad un processo d'integrazione.

I percorsi vanno a costruire il progetto di vita dello studente che trova la sua declinazione nella definizione delle attività educativo/didattiche, nella scelta degli obiettivi a medio e lungo termine, nell'accompagnamento formativo e nelle modalità di valutazione.

LA DOCUMENTAZIONE: RACCOLTA E PASSAGGIO DELLE INFORMAZIONI

Il docente referente raccoglie e aggiorna con l'ausilio del Consiglio di classe le informazioni relative allo studente certificato, rilevanti ai fini della promozione e realizzazione dell'integrazione e dell'inclusione per il pieno esercizio del diritto all'istruzione e formazione.

Le informazioni, necessarie al fine di garantire il pieno esercizio del diritto all'istruzione ed alla formazione degli studenti con BES, vengono trasmesse dal Dirigente scolastico alle istituzioni scolastiche e formative coinvolte, come previsto dal Regolamento provinciale che ha esteso la

norma per il trattamento dei dati anche a tutti gli studenti certificati ai sensi della L. 104/1992.

All'atto dell'iscrizione la famiglia viene messa a conoscenza della trasmissione del fascicolo personale da un ordine di scuola all'altro.

FASCICOLO PERSONALE DELLO STUDENTE

Il fascicolo personale dello studente con BES, nell'ottica del progetto di vita, accompagna lo studente dal suo ingresso nella scuola primaria fino al termine del suo percorso scolastico e formativo.

Area BES - Linee Guida 2012 20

Esso contiene:

- la certificazione ai sensi della L. 104/1992;
- la Diagnosi Funzionale (DF);
- il Profilo Dinamico Funzionale (PDF);
- il Piano Educativo Individualizzato (PEI);
- la relazione finale e le verifiche periodiche e di fine anno scolastico.

La consultazione del fascicolo personale, definito nelle modalità dal Dirigente scolastico, risulta importante perché consente a tutti gli educatori coinvolti di reperire le informazioni opportune, in particolare nei momenti di passaggio di grado scolastico.

LA CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992

la certificazione deve fare riferimento al codice ICD 10 (*International Classification of Diseases and related health problems* - Classificazione statistica Internazionale delle Malattie e dei problemi sanitari correlati - Decima revisione) nonché al "Codice di raggruppamento delle categorie diagnostiche". La certificazione completa deve contenere pertanto entrambi i codici; è opportuno verificare che all'atto della consegna del certificato da parte della famiglia entrambi i codici siano presenti.

Nel caso in cui non comparissero la scuola deve provvedere a richiedere la presentazione della certificazione completa.

La diagnosi viene rilasciata da un neuropsichiatra infantile o psicologo della ULSS di appartenenza o di Enti accreditati.

La famiglia è chiamata a presentare la certificazione nel momento dell'iscrizione. Ciascun certificato riporta la durata della validità del certificato stesso.

Al Consiglio di classe spetta la responsabilità di una progettazione individualizzata, per consentire allo studente di ottenere i migliori risultati possibili in relazione alle proprie capacità.

Solo così la certificazione assume un significato educativo, piuttosto che sanitario, essendo considerata il presupposto su cui fondare, attraverso la DF e il PDF, il progetto d'intervento per la realizzazione delle modalità didattiche individualizzate.

Nel caso in cui l'Istituzione scolastica, e nello specifico un Consiglio di classe, rilevi a carico di studenti non certificati difficoltà nell'apprendimento o nella relazione tali da suggerire l'utilità di una valutazione clinica, è necessario che:

- i docenti del Consiglio di classe si confrontano sul tipo di difficoltà rilevate in relazione alle scelte didattiche e alle strategie adottate per quello studente;
- previa condivisione con il Dirigente scolastico, si contatta la famiglia, alla quale compete la richiesta di contatto e di valutazione in carico e dell'eventuale successiva certificazione all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ;
- la scuola predisponga una relazione, che la famiglia consegnerà allo specialista, nella quale si descrivono le difficoltà d'apprendimento, relazionali e/o comportamentali rilevate, e le azioni educative e didattiche messe in atto fino a quel momento.

LA DIAGNOSI FUNZIONALE (DF)

La Diagnosi Funzionale (DF) è la base indispensabile per una buona definizione del PDF e del PEI. In essa lo specialista valuta il funzionamento globale dello studente, evidenziando nelle diverse aree di punti di forza e di debolezza.

Essa, quindi, fornisce un quadro articolato dello studente, su cui costruire una serie percorribile di obiettivi e di attività concrete relativamente a quella specifica situazione.

La stesura della diagnosi funzionale compete allo specialista della struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

Viene consegnata alla famiglia che ne presenta copia alla scuola.

La diagnosi funzionale è aggiornata in base all'evoluzione dello studente e viene redatta al momento della presa in carico e ad ogni passaggio da un grado all'altro dell'istruzione.

Allo specialista compete pure la partecipazione agli incontri con gli operatori dell'istituzione scolastica e formativa previsti dalla legge.

IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF)

Dopo un iniziale periodo di osservazione pedagogica, e sulla base dei dati riportati dalla Diagnosi funzionale, si provvede alla stesura del Profilo dinamico funzionale (PDF).

Il PDF fa parte della documentazione obbligatoria (L. 104/1992 art. 12) e viene redatto dall'équipe composta dai docenti curricolari e di sostegno, dai referenti socio-sanitari insieme alla famiglia dell'alunno.

Il documento indica, in via prioritaria, *"il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi e nei tempi medi"* (DPR. 24.02.1994 art. 4).

Il PDF pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento, conseguenti alla situazione di disabilità, sia le possibilità di recupero. Serve, quindi, a rilevare i bisogni ed a calibrare correttamente l'intervento formativo ed educativo.

Il docente referente, raccolte le osservazioni del Consiglio di classe effettuate da ciascun docente e relative alle diverse aree (affettivo/relazionale, della comunicazione, linguistica, sensoriale, motorio/prassica, neuropsicologica, dell'autonomia, cognitiva,

dell'apprendimento), predispone una bozza del documento che sarà presentata e discussa dal Consiglio di classe.

In sede d'incontro d'équipe il PDF viene redatto nella sua forma finale e condiviso da quanti hanno partecipato alla sua stesura.

Il PDF viene predisposto all'inizio del percorso scolastico e nel passaggio da un grado di scuola all'altro; viene aggiornato periodicamente in relazione all'evoluzione dello studente, orientativamente ogni due anni, e comunque ogni volta si evidenzino cambiamenti significativi nello sviluppo funzionale dello studente. Ogni aggiornamento del PDF non sostituisce, ma integra il precedente, costituendo in questo modo un'importante fonte di informazioni sull'intero percorso scolastico dello studente.

Il PDF condiviso costituisce il punto di partenza per la progettazione dell'intervento formativo ed educativo e la successiva elaborazione del PEI.

IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)

Il PEI descrive il progetto per il singolo studente, elaborato con il contributo di tutti i docenti e gli operatori coinvolti (docenti curricolari, docenti specializzati, assistenti educatori, facilitatori della comunicazione, operatori dei servizi e del territorio), attraverso l'osservazione pedagogica e la documentazione raccolta sullo studente e sul contesto scolastico e territoriale.

Viene redatto nei primi mesi di ogni anno scolastico a cura del docente referente, e diventa il documento base negli incontri di verifica e riprogettazione tra gli operatori della scuola, la famiglia ed i servizi sanitari e/o sociali.

Il PEI è anche un patto tra la scuola, la famiglia e lo studente stesso perché in esso si evidenziano gli obiettivi, i risultati attesi e la valutazione.

La famiglia, attraverso il PEI, è a conoscenza di ciò che si fa a scuola e collabora per la parte che le compete.

I docenti, sottoscrivendolo, si impegnano, ciascuno per la propria parte, a realizzare il percorso previsto per lo studente.

Elaborato sulla base degli elementi raccolti da ciascuno, mette in comunicazione tutti gli attori del processo, attraverso l'individuazione di strategie didattiche e metodologiche che possano fungere da cerniera tra lo studente disabile e i suoi compagni di classe e tra i docenti di classe e di sostegno.

Il PEI diventa così uno strumento utile per attivare anche una didattica differenziata che permetta allo studente con BES di seguire le attività della classe e, contemporaneamente, permetta una crescita della classe nella comprensione e nel supporto reciproco rispetto alla diversità di ciascuno.

Per la compilazione del PEI è importante che il Consiglio di Classe:

- stabilisca i livelli essenziali delle competenze e delle abilità di base in relazione alle capacità dello studente. È necessario tenere conto sia degli obiettivi raggiungibili dal singolo studente in relazione al suo punto di

partenza, sia degli obiettivi minimi previsti dai Piani di studio per quel grado di scuola;

- individui modalità e tipologia per le verifiche dei risultati raggiunti che prevedano anche prove graduate e/o assimilabili a quelle del percorso della classe;

- definisca i soggetti (docenti di classe, docenti di supporto, facilitatori, assistenti educatori e altri operatori...) che concorrono alla progettazione delle verifiche e contribuiscono alla valutazione dello studente.

Per la *scuola secondaria di secondo grado e l'istruzione e formazione professionale*, la norma prevede la possibilità della stesura di due tipologie di PEI:

- **PEI semplificato**, che se svolto regolarmente, condurrà al rilascio della qualifica e del diploma.

Al suo interno i docenti delle singole discipline devono indicare quali sono gli obiettivi minimi che garantiscono l'essenzialità dei contenuti, permettendo allo studente di affrontare l'esame di Stato o di qualifica.

- **PEI differenziato**, che conduce ad un attestato di credito formativo. I docenti devono indicare i contenuti ritenuti adeguati alle capacità dello studente e il Consiglio di classe dovrà decidere sulla eventuale sostituzione delle discipline.

La scelta tra PEI semplificato e PEI differenziato va concordata con la famiglia.

Solo con il consenso della famiglia può essere fatta menzione esplicita sul documento di valutazione che gli obiettivi del PEI non sono riconducibili ai programmi ministeriali. Qualora la famiglia non condivide questa scelta, lo studente non può essere considerato in situazione di disabilità

e quindi viene meno il suo diritto ad un PEI e a una valutazione differenziata.

In riferimento a queste due opzioni, è importante condividere con la famiglia la tipologia di PEI opportuna per lo studente, anche in prospettiva dell'esame di Stato o di qualifica e del conseguente inserimento nel mondo del lavoro.

Nel PEI e nella relazione finale saranno descritti il percorso e i risultati raggiunti in modo che, anche nel passaggio all'anno o al grado di scuola successivi, le informazioni definiscano le abilità e le competenze raggiunte dello studente.

È bene ricordare che un'adeguata comunicazione e una buona relazione con lo studente e la sua famiglia può favorire la gestione delle aspettative rispetto agli esiti del percorso.

LA RELAZIONE FINALE

Al termine dell'anno scolastico il docente referente, sulla base delle informazioni fornitegli dai colleghi, stende una relazione che evidenzia: i progressi, i risultati raggiunti e le strategie rivelatesi efficaci. Discussa e condivisa nel Consiglio di classe, la relazione finale costituisce, insieme al PEI, la base di partenza per il successivo anno scolastico.

LE MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

La valutazione degli studenti con disabilità certificata è effettuata sulla base del PEI in relazione alle discipline previste e alle eventuali attività aggiuntive programmate.

Il Consiglio di classe definisce nel PEI i criteri didattici da adottare per le verifiche e per la valutazione.

Le prove di verifica possono essere uguali o differenziate rispetto a quelle della classe, in relazione alla tipologia di PEI progettata. Laddove sia possibile si consiglia di non differenziare le prove scritte articolandole piuttosto in richieste graduate a difficoltà crescente.

I colloqui orali e le prove in attività pratiche o espressive hanno valore complementare e/o compensativo e concorrono a definire le competenze raggiunte.

La valutazione intermedia e finale dello studente deve essere congruente con quanto definito nel PEI.

Per la scuola secondaria di secondo grado e l'istruzione e formazione professionale:

- in caso di *percorso semplificato*, in una o più discipline per il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, la valutazione fa riferimento al percorso della classe;

- in caso di *percorso differenziato*, nell'apprendimento di una o più discipline, verrà espresso un giudizio di valutazione che tenga conto delle conoscenze di partenza e del percorso effettivamente svolto. Di ciò va fatta menzione esplicita sul relativo documento di valutazione ("votazione riferita al PEI e non ai programmi ministeriali ex art. 13 O.M. 80/1995"). In caso di esonero temporaneo, parziale o totale dall'apprendimento di una o più discipline, nella scheda di valutazione può essere utilizzata la dicitura "esonerato" o "non prevista nel PEI" definendone il periodo.

Per l'istruzione e formazione professionale, fino alla definizione del nuovo modello di scheda personale di valutazione coerente con i nuovi Piani di studio provinciali, le indicazioni sopraccitate sono quelle già in essere nella fase sperimentale di adozione dello strumento.

È possibile predisporre e realizzare progetti di istruzione e formazione professionale per gli studenti con certificazione ai sensi della L. 104/1992 fino al compimento del ventesimo anno di età. In accordo con il Dipartimento della Conoscenza è possibile pure proporre percorsi di istruzione e formazione professionale volti all'inserimento lavorativo anche fino al venticinquesimo anno di età.

L'ESAME CONCLUSIVO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Nella scuola secondaria di secondo grado e nell'istruzione e formazione professionale per gli studenti con *disabilità certificata* si devono osservare alcune norme necessarie ai fini del riconoscimento del valore legale del titolo di studio:

- per gli studenti con PEI *semplificato*, *nella scuola secondaria di secondo grado* sono previste le stesse prove degli altri studenti oppure sono consentite prove equipollenti con eventuali tempi più lunghi nello svolgimento. Il superamento delle prove consente il rilascio del diploma.

- per gli studenti con PEI *differenziato* va effettuata la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati, prevedendo prove differenziate. In questo caso è previsto il rilascio di una certificazione di competenze e non del diploma.

È opportuno ricordare che nel secondo grado dell'istruzione e nell'istruzione e formazione professionale, nel caso in cui uno studente che segue un PEI differenziato riesca a raggiungere una preparazione compatibile con il livello essenziale della classe frequentata, lo stesso può essere riammesso al percorso regolare.

In occasione degli scrutini, quindi, il Consiglio di classe dovrà valutare gli esiti e sancire un'ammissione alla classe successiva con pieno valore legale.

Non sarà più indicato sulla scheda di valutazione alcun riferimento al PEI e alla fine del percorso scolastico lo studente potrà accedere agli esami di qualifica e di Stato.

INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI STRANIERI NON ITALOFONI

In presenza di alunni stranieri, appena giunti in Italia, con evidenti problemi di comprensione della lingua italiana, è bene che la scuola adotti particolari procedure e strategie per una buona integrazione.

Per poter inserire l'alunno in modo graduale e favorirne la socializzazione ogni scuola può predisporre attività di accoglienza dell'alunno nell'istituto e nella classe.

In questa fase è possibile richiedere la presenza, in classe, di un mediatore culturale/facilitatore che possa facilitare l'interazione tra tutti i soggetti presenti, permettendo all'alunno di essere coinvolto

nelle attività proposte, di raccontare della propria esperienza scolastica, del proprio paese, dei propri interessi.

Tutti i docenti della classe e della sezione si impegnano a:

- rilevare i bisogni specifici di apprendimento e favorire la partecipazione ai corsi di alfabetizzazione-lingua
- prestare attenzione al clima relazionale;
- favorire l'integrazione nella classe, promuovendo attività di piccolo gruppo;
- strutturare percorsi adeguati alle competenze dell'alunno, così come previsto dalla legge 53/2003 che promuove la personalizzazione dei piani di studio per la costruzione di percorsi educativi e didattici appropriati a ciascuno studente, (programmazione individualizzata, per la redazione del Piano di Studio Personalizzato o per la documentazione delle strategie di intervento personalizzato; per la scuola secondaria di primo e secondo grado, valutare se l'alunno è in grado di seguire una seconda o terza lingua straniera, progettare percorsi alternativi, ad esempio utilizzando le materie di studio per l'ampliamento delle competenze lessicali e solo successivamente per l'acquisizione dei contenuti);
- individuare modalità di semplificazione e facilitazione linguistica per ogni disciplina o campo d'esperienza.

Un'accoglienza amichevole potrebbe anche concretizzarsi, in particolare nelle classi della scuola secondaria, nell'individuazione per ogni alunno straniero di un compagno/una compagna italiano/a che svolga la funzione di tutor.

Il C.d.C. /team deve fare attenzione alla fase linguistica in cui l'alunno si trova:

FASE 1: l'alunno neo arrivato impiega da 3 mesi ad 1 anno per comunicare nella vita quotidiana.

In questa fase

☐☐ l'alunno deve frequentare corsi intensivi di italiano L2 e possedere materiale operativo di italiano L2 da usare autonomamente;

☐☐ gli studenti con gravi difficoltà linguistiche, senza conoscenze pregresse di lingue occidentali, possono essere esonerati, nel primo anno, da alcune discipline. Nella scuola secondaria, durante le ore della seconda lingua comunitaria, lo studente, se non impegnato nei corsi di italiano L2, potrà dedicarsi ad attività individuali di italiano appositamente predisposte.

☐☐ i docenti del C.d.C./team, in base alle competenze pregresse del ragazzo e agli obiettivi del percorso personalizzato, selezionano le

unità didattiche che meno richiedono, per un corretto svolgimento, competenze linguistiche evolute.

FASE 2: l'alunno conosce la lingua per comunicare nella vita quotidiana e deve acquisire la lingua astratta con terminologie tecniche, per studiare le discipline.

In questa fase, che dura all'incirca 4 anni, è importante che:

- l'alunno frequenti ancora corsi di italiano L2, anche se non in modo intensivo
- i docenti facilitino l'apprendimento di ogni disciplina attraverso:

□□glossari

□□mappe concettuali

□□semplificazione delle consegne

□□linguaggio non verbale e uso delle immagini

□□sottolineatura dei concetti base

□□metodo del confronto

□□modalità di apprendimento cooperativo

□□valorizzazione dei saperi precedenti

□□semplificazione dei testi

□□supporti multimediali

□□uso di libri di testo nella propria lingua o in lingua veicolare

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo di istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (D.P.R. 394/1999 art. 45 e D.P.R. 122/2009).

In sede di valutazione, il C.d.C./TEAM, in base all'eventuale percorso individualizzato (PSP), può:

- adottare una valutazione "di percorso" , formulando un profilo generale sulla base della progettazione individualizzata (P.S.P.), dell'impegno personale e tenendo conto delle valutazioni conseguite nei corsi di italiano L2 e/o nelle attività svolte con altri docenti.

Alla fine del primo trimestre/quadrimestre, soprattutto se l'inserimento dell'alunno è prossimo alla stesura dei documenti di valutazione, il Consiglio di Classe/ Team, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà esprimere, in ogni singola disciplina, anche nel caso in cui l'alunno partecipi parzialmente alle attività didattiche, una valutazione di questo tipo:

- **“La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”**
- **“La valutazione espressa fa riferimento al P.S.P. (Piano di Studio Personalizzato)/al percorso personalizzato,**

programmato per gli apprendimenti, in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”

Nel caso di alunni, inseriti dopo il mese di marzo, per i quali non è stato possibile effettuare percorsi di studio individualizzati di durata significativa, si consiglia di procedere come sopra e di subordinare l'eventuale ipotesi di non ammissione alla classe successiva alla luce dei seguenti elementi:

- il grado di inserimento nel gruppo classe
- il livello di maturità fisica e psichica rispetto al gruppo in cui è inserito o dovrebbe essere inserito
- il possesso delle competenze extralinguistiche acquisite nel percorso scolastico
- i risultati del lavoro svolto con l'insegnante di italiano L2 o con eventuali docenti che hanno svolto attività con l'alunno
- la motivazione, l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento emerse/dimostrate.

Esame di stato: poiché la normativa d'esame vigente non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati e/o forniti di un piano didattico personalizzato, è importante dettagliare le modalità con cui sono stati svolti i percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento per tali studenti nella relazione di presentazione della classe all'esame di stato. Solo nel caso di notevoli difficoltà comunicative è possibile prevedere la presenza di docenti e mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel colloquio orale possono invece essere valorizzati contenuti relativi alla lingua e alla cultura del paese di origine.

Si rimanda anche alla lettura delle linee guida ministeriali:

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/76957d8d-4e63-4a21-bfef-0b41d6863c9a/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf